



COMUNE DI VICENZA

Oggetto: Revoca proprie precedenti ordinanze contingibili e urgenti a scopo precauzionale per mitigare il rischio di diffusione “Coronavirus” Codiv-19.

IL SINDACO

VISTI:

- le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (Covid19), emanate in particolare dal Ministero della Salute e dalla Regione del Veneto;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il DPCM 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il DPCM 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il DPCM 01/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01381) pubblicato in GU Serie Generale n.52 del 01-03-2020;
- il DPCM 08/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01522) pubblicato in GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020;
- il DPCM 09/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio comunale. (20A01558) pubblicato in GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020;
- il DPCM 11/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio comunale. pubblicato in GU Serie Generale n.64 del 11-03-2020;
- il DPCM 22/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio comunale. pubblicato in GU Serie Generale n.76 del 20-03-2020;

- l'Ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicata nella gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
- il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 22 marzo 2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 33 del 20 marzo 2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone"
- il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza da CODIV-19";
- il Decreto legge 25 marzo 2019 n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 con cui è stata prorogata fino al 13 aprile l'efficacia delle disposizioni dei DPCM 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dell'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" che ha disposto nuove misure con effetto dalla data del 14 aprile 2020 ed efficacia fino al 3 maggio 2020 ed ha, altresì, disposto che dalla data di efficacia delle disposizioni del decreto medesimo cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020.
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 37 del 3 aprile 2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 38 del 4 aprile 2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 40 del 13 aprile 2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 42 del 24 aprile 2020;

RICHIAMATE, altresì, le proprie precedenti ordinanze contingibili e urgenti di seguito riportate:

1. "Ordinanza contingibile e urgente a scopo precauzionale per mitigare il rischio di diffusione "Coronavirus" Covid – 19. **Chiusura al pubblico di tutti i cimiteri comunali** - 16 marzo 2020, prot. N. 42.532/20
2. "Ordinanza contingibile e urgente a scopo precauzionale per mitigare il rischio di diffusione "Coronavirus" Covid – 19. **Ulteriori misure per ridurre la presenza di persone in aree pubbliche** - 20 marzo 2020, prot. n. 44.662/20
3. Ordinanza contingibile e urgente a scopo precauzionale per mitigare il rischio di diffusione "Coronavirus" Codiv-19. **Proroga efficacia proprie precedenti ordinanze** – 3 aprile 2020, prot. 49.818/20
4. Ordinanza contingibile e urgente a scopo precauzionale per mitigare il rischio di diffusione "Coronavirus" Codiv-19. **Seconda proroga efficacia proprie precedenti ordinanze (periodo 14 aprile/3 maggio 2020)**

DATO ATTO che la cessazione dell'efficacia delle proprie citate ordinanze di cui ai punti 1, 2 è stata fissata al 3 maggio 2020;

DATO ATTO che l'art. 2 comma 1 del DPCM 10/4/2020 prevede espressamente che sull'intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive, industriali e commerciali ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3;

CONSIDERATO che la coltivazione del terreno per uso agricolo e l'attività diretta alla produzione per autoconsumo rientrano nel codice ATECO "0.1." e sono quindi consentite, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito;

PRESO ATTO che in data odierna il Presidente della giunta regionale con propria ordinanza n. 42, rilevato quanto emerso nella riunione del Comitato Operativo Nazionale presieduta dal dott. Borrelli in data 24.4.2020 relativamente alla coltivazione degli orti, ha stabilito che è consentita la coltivazione del terreno per uso agricolo per autoconsumo, anche all'interno di orti urbani e comunali, nel rispetto degli obblighi di distanziamento di un metro e dell'uso di mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante;

VALUTATA, pertanto, la necessità, di revocare la parte dell'ordinanza del 20 marzo 2020 prot. n. 44.662/20, come successivamente prorogata con ordinanze 3 aprile 2020, prot. 49.818/20 e 13 aprile 2020 prot. 53.818/20, relativa al divieto di accesso fino al 03 maggio 2020 a tutti gli orti urbani e, in particolare:

- orti urbani di via Baracca
- orti urbani di Stradella della Rotonda
- orti urbani di via Fratelli Bandiera
- orti urbani di via Adige;

PRESO ATTO, altresì, che con la medesima ordinanza in data odierna n. 42 del Presidente della giunta regionale è stato consentito l'accesso ai cimiteri nel rispetto dell'obbligo di distanziamento di un metro tra le persone e dell'uso di mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante;

RICHIAMATA la propria "Ordinanza contingibile e urgente a scopo precauzionale per mitigare il rischio di diffusione "Coronavirus" Covid – 19. **Chiusura al pubblico di tutti i cimiteri comunali** - 16 marzo 2020, prot. N. 42.532/20 così come prorogata con Ordinanza – 3 aprile 2020, prot. 49.818/20 e 13 aprile 2020 prot. 53.818/20 fino al 3 maggio 2020;

VALUTATA, pertanto, la necessità di revocare anche la suddetta propria ordinanza in conformità alle indicazioni della Regione Veneto;

VISTO il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, con particolare riferimento all'art. 50;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO lo Statuto Comunale;

REVOCA

1. per le motivazioni in premessa citate, fatte salve le disposizioni statali e regionali, con efficacia immediata, la propria precedente "Ordinanza contingibile e urgente a scopo precauzionale per mitigare il rischio di diffusione "Coronavirus" Covid – 19. **Ulteriori misure per ridurre la presenza di persone in aree pubbliche**" del 20 marzo 2020 prot. n. 44.662/20, come successivamente prorogata con ordinanze 3 aprile 2020, prot. 49.818/20 e 13 aprile 2020 prot.

53.818/20, nella parte relativa al divieto di accesso fino al 03 maggio 2020 a tutti gli orti urbani e, in particolare:

- orti urbani di via Baracca
- orti urbani di Stradella della Rotonda
- orti urbani di via Fratelli Bandiera
- orti urbani di via Adige

Si dà atto che è consentita la coltivazione del terreno per uso agricolo per autoconsumo all'interno dei suddetti orti urbani, nel rispetto degli obblighi di distanziamento di un metro e dell'uso di mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante.

2. per le motivazioni in premessa citate, fatte salve le disposizioni statali e regionali, con efficacia immediata, la propria precedente "Ordinanza contingibile e urgente a scopo precauzionale per mitigare il rischio di diffusione "Coronavirus" Covid – 19. **Chiusura al pubblico di tutti i cimiteri comunali**"- 16 marzo 2020, prot. N. 42.532/20 così come prorogata con Ordinanza – 3 aprile 2020, prot. 49.818/20 e 13 aprile 2020 prot. 53.818/20 fino al 3 maggio 2020;

Si dà atto che è consentito l'accesso ai cimiteri comunali nel rispetto dell'obbligo di distanziamento di un metro tra le persone e dell'uso di mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante.

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all' Albo Pretorio.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga notificato alla collettività, a mezzo pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità.

Che il presente provvedimento venga trasmesso a cura dello Staff del Sindaco a:

- Prefettura di Vicenza
- Comando Polizia Locale;
- Comando dei Carabinieri di Vicenza;
- Albo Pretorio – SEDE
- Valore Città AMCPS
- Direttore servizio infrastrutture e gestione urbana
- Direttore servizio istruzione, sport, partecipazione
- Direttore servizio anagrafe, stato civile, elettorale
- Ufficio stampa

Vicenza, 24 aprile 2020

Il Sindaco
Francesco Rucco

(firma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005)